

Consiglio Regionale  
della Puglia

1. Commissione Istituzionale Permanente  
3. Area Istituzionale Permanente

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.45/P8el 20.3.1985

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 20.3.1985 il seguente atto, trasmesso dalla IV Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 19.3.1985

- D.d.L; "Promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel commercio";

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Morea, Calvario, Lia, Troccoli.

contrari:

di astensione: Rossi, Bellifemine



Consiglio Regionale  
della Puglia

4<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente  
(Sviluppo Economico)

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 428 DEL 18.3.1985

1) LA IV COMMISSIONE HA ESAMINATO NELLA/ E SPONTA/ E DEL 18.3.85  
I SEGUENTI ATTI ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE, RI-  
SPETTIVAMENTE IN DATA 11-3-85.

D.D.L. "Promozione dell'associazionismo e della Cooperazione" atto Cons. 547/A)

DOPO AMPIA DISCUSSIONE, LA IV COMMISSIONE DECIDE DI ESPRIMERE PARERE favorevole  
a maggioranza SUGLI ATTI DI CUI AL PUNTO 1), NEL TESTO DI CUI ALL'ALLEGATO  
CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE DECISIONE.

2) LA IV COMMISSIONE, ALTRESI', ESPRIME LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI :

3) LA PRESENTE DECISIONE E' STATA ADOTTATA CON IL SEGUENTE VOTO DEI COMMISSARI:

FAVOREVOLE: COLONNA, AFFATATO, LIA, DI GIUSEPPE, PAOLUCCI

CONTRARI:

DI ASTENSIONE : PICCIGALLO, DELL'AQUILA, SILVESTRI

5) LA IV COMMISSIONE HA DESIGNATO QUALE RELATORE IL COMMISSARIO Giuseppe Colonna

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

~~Il Presidente~~

D.D.L. "PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE NEL COMMERCIO"

Relatore: Giuseppe Colonna

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico  
Il Presidente

2

Bozza di Disegno di Legge: "Promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel commercio".

Il credito agevolato al commercio è basato sulla concessione di mutui a medio termine regolati da un tasso, a carico dei beneficiari, che risulta sensibilmente contenuto rispetto a quello praticato normalmente sul mercato finanziario.

Questo risultato viene raggiunto addossando allo Stato gli oneri, consistenti nella differenza fra il tasso di riferimento (attualmente circa il 13,80%) ed il tasso agevolato pari alla metà del suddetto (attualmente circa il 9,40%).

Tale tipo di agevolazione, previsto dallo Stato con la Legge 517 del 10 ottobre 1975, ha costituito fino ad oggi l'unica iniziativa statale per il comparto economico del Commercio, ma per la sua macchinosità burocratica e tempi lunghi fra la richiesta di finanziamento e la sua concreta disponibilità ha prodotto risultati, nell'ormai quasi decennale esperienza di applicazione, largamente insoddisfacenti.

Un primo limite fondamentale da segnalare è l'impostazione centralizzata nella gestione e concessione dei contributi che ne impedisce la pratica realizzazione.

Un secondo limite è costituito dalla debolezza dell'imprenditore commerciale nel rapporto con la banca erogatrice del finanziamento.

Un ultimo limite è costituito dalla scarsa pubblicità del Fondo centrale di garanzia che, pur dovendo sostenere gli operatori più bisognosi, ha operato poco ed è tutt'oggi oggetto misterioso anche per alcuni addetti ai lavori.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico  
Il Presidente

3

- 2) la succitata legge 517/75, per i motivi innanzi esposti, non presenta via necessaria operatività;
- 3) in Italia la Puglia l'unica Regione priva di qualunque intervento legislativo in favore del commercio.

Occorre precisare che il presente disegno di legge, rispetto a quelli precedentemente presentati nonché alla legge regionale 6.74 sulle Cooperative di Garanzia tra Artigiani, introduce notevoli migliorie nella concessione ed erogazione del contributo in conto interesse agli operatori commerciali soci delle COFIDI.

Infatti, l'erogazione di tale contributo, che non viene riconosciuto per i soli prestiti di esercizio, avviene esclusivamente alla cessazione dell'ammortamento garantendo in tal modo, l'impegno degli imprenditori, delle cooperative FIDI e degli Istituti di credito alla istruttoria precisa e puntuale di pratiche di finanziamento garantite solo in casi di buon fine.

Ciò consentirà alla Regione di non dover far propri, impegni finanziari nei confronti di operatori prostrati o peggio.

Il contributo in conto/interessi, infatti, calcolato nei modi previsti per la legge 517/75 assomma a circa il 27,8% del finanziamento richiesto, in caso di ammortamento a 5 anni, e viene erogato solo ad estinzione del mutuo e pertanto l'importo corrispondente è il riconoscimento di un bonus all'imprenditore serio e capace.

Inoltre, con l'istituzione in apposito "fondo di garanzia", ove confluiranno i versamenti dei soci richiedenti il finanziamento nonché i contributi in conto/capitale, la Regione, per tramite degli uffici competenti, potrà effettuare con validità l'attività di verifica e controllo sulla gestione, da parte della cooperativa di garanzia FIDI, del pubblico denaro.

La concessione del contributo/capitale costituisce il primo vero sostegno allo sviluppo della cooperazione nel comparto del commercio, in quanto aumentando di 1,5 la consistenza del fondo di garanzia" le cooperative FIDI possono contrattare, in fase di stipula della convenzione, linee di credito preferenziali e comunque non raggiungibili dal singolo, piccolo imprenditore commerciale.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico  
Il Presidente

G

La suddivisione, poi, del fondo regionale in due quote, e nell'ambito delle stesse, secondo le potenzialità delle cooperative di garanzie convenzionate, consente di definire con notevole decisione i termini di ripartizione ed i limiti entro cui operare, impedendo di fatto incontrallabili fenomeni di sfondamento del capitolo fissato in bilancio.


Tale ripartizione, approvata con delibera di G.R. verrà portata a conoscenza delle Cooperative di garanzia FIDI convenzionate che sono tenute ad osservarla.

L'articolo intitolato, poi, "eventi dannosi" evidenzia l'attenzione che la Regione deve rivolgere a quei casi che, per imprevidenza o per ignoranza, ma comunque non certo per malafede, costituiscono ancor oggi la base di una certa classe imprenditoriale nel commercio.

Con tale legge la Regione manifesta la precisa volontà ed il proprio impegno nel voler operare in favore dei lavoratori autonomi.

La Commissione ha espresso parere favorevole.

Giuseppe Colonna



# REGIONE PUGLIA

5

ASSESSORATO INDUSTRIA, COMMERCIO ED ARTIGIANATO

-SETTORE COMMERCIO-

D I S E G N O   D I   L E G G E

"PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE NEL  
COMMERCIO"

D I S E G N O   D I   L E G G E

"PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE  
NEL COMMERCIO"

Articolo 1

CAMPO DI INTERVENTI

La Regione Puglia, in esecuzione a quanto disposto dall'art. 52, ultimo comma, del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616, dà attuazione, con la presente legge, alle attività integrative per la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel commercio.-

Articbilo 2

SOGGETTI BENEFICIARI

La Regione Puglia concede contributi:

- a) in conto capitale a Cooperative di Garanzia Fidi che abbiano tra gli scopi statutari la prestazione di garanzie collettive e fidejussorie finalizzate alla concessione di agevolazioni finanziarie agli operatori commerciali singoli o associati, per l'assunzione di crediti bancari, a breve e medio termine, destinati all'incremento ed al miglioramento della struttura commerciale;
- b) in conto interessi agli operatori commerciali, aderenti alle Cooperative di Garanzia Fidi, per agevolare la realizzazione di programmi aventi per oggetto, congiuntamente o alternativamente:
  - 1- la costruzione, l'acquisizione in qualsiasi forma, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti all'esercizio dell'attività commerciale, compresi anche i magazzini per deposito e rifornimento merci, inclusa l'area sulla quale detti locali dovranno insistere;
  - 2- l'apprestamento, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività commerciale inclusi i mezzi di trasporto e le dotazioni d'ufficio.-

Tali programmi possono comprendere anche la formazione di scorte per quote non superiori al 20% di ciascun programma di investimento.-

Articolo 3TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI

Ai soggetti di cui all'art. 2, lettera a), i contributi sono accordati dalla Regione in ragione di una volta e mezzo (1,5) il Fondo di Garanzia costituito dai Soci ai sensi del successivo art. 5, lettera a), presso gli Istituti di Credito con i quali sia stata stipulata apposita convenzione, sottoscritta dal Presidente della Giunta Regionale.-

Ai soggetti di cui all'art. 2, lettera b), la Regione concede contributi pari al 50% del tasso di interesse, fissato nelle convenzioni di cui al comma precedente, per la realizzazione di programma di investimento non superiore, al netto della quota per la formazione delle scorte, a lire centocinquantamila.-

Il contributo in conto interessi, che verrà liquidato in unica soluzione alla cessazione dell'ammortamento e nei modi di seguito indicati, è dato dalla differenza tra le rate annuali di ammortamento calcolate al tasso di interesse fissato in convenzione e le rate annuali di ammortamento calcolate al tasso agevolato.-

Articolo 4

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO REGIONALE

Lo stanziamento annuale di Bilancio, previsto per la presente Legge, verrà distinto in due quote del:

- a) 20% per la concessione dei contributi di cui all'art. 2, lettera a);
- b) 80% per la concessione dei contributi di cui all'art. 2, lettera b).-

La ripartizione delle quote indicate sub a) e b) verrà operata tra le Cooperative di Garanzia Fidi di cui all'art. 3, comma 1°, in relazione alla percentuale desumibile dall'ammontare dei finanziamenti accordati e dal relativo numero di pratiche svolte nell'esercizio precedente, con delibera di Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente.-

Le somme stanziare per un esercizio, non utilizzate nell'esercizio stesso, fanno cumulo con le somme relative ad esercizi finanziari successivi.-

60

Articolo 5

FONDO DI GARANZIA

Le Cooperative di Garanzia Fidi di cui all'art. 3, comma 1°, sono tenute ad istituire presso l'Istituto di Credito convenzionato apposito Fondo di Garanzia Rischi, destinato esclusivamente alle operazioni previste dalla presente legge.-

IL Fondo di Garanzia Rischi è costituito:

- a) da un importo percentuale a carico del socio richiedente il finanziamento;
- b) dai contributi concessi dalla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 1°.-

L'importo sub a), fissato nelle convenzioni sottoscritte con gli Istituti di Credito è costituito per i 2/3 da un versamento in contante e per 1/3 da fidejussione solidale prestata dal singolo socio a garanzia collettiva di tutte le linee di credito che fossero già state o che saranno accordate ai sensi della presente legge.-

//

Articolo 6

REQUISITI DELLE COOPERATIVE DI GARANZIA FIDI

Per poter beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge le Cooperative di Garanzia Fidi devono:

- a) essere costituite tra operatori commerciali regolarmente iscritti nel Registro Ditte della Camera di Commercio ove ha sede la Ditta;
- b) avere un numero di soci non inferiore a trecento;
- c) integrare il Consiglio di Amministrazione con due membri nominati con deliberazione della Giunta Regionale;
- d) integrare il Collegio dei Revisori dei Conti con un membro effettivo nominato con deliberazione della Giunta Regionale.-

La stipula della convenzione di cui all'art. 3, comma 1°, è subordinata alla presentazione, da parte della Cooperativa di Garanzia Fidi, della seguente documentazione:

- a) Atto Costitutivo e Statuto in copia autenticata e con le certificazioni relative al deposito presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale;
- b) certificato di iscrizione al Bollettino Ufficiale Società Cooperative;
- c) certificato di iscrizione al Registro Prefettizio;
- d) copia autenticata del Libro Soci che va integrata ad ogni nuova immissione di soci, anche nel corso dell'anno.-

Articolo 7

CONCESSIONE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Per ottenere la concessione dei contributi di cui all'art. 2, lettera a), le Cooperative di Garanzia Fidi, sotto comminatoria di decadenza, devono presentare entro il termine del 30 Giugno domanda di concessione sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia del Bilancio dell'esercizio finanziario precedente con gli estremi del deposito presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale competente per territorio;
- b) attestazione dell'Istituto di Credito convenzionato dalla quale si evince la consistenza del Fondo di Garanzia Rischi alla chiusura dell'esercizio;
- c) consuntivo analitico dell'attività svolta nell'anno di riferimento con la dettagliata indicazione dei finanziamenti concessi alle imprese associate, delle somme versate al Fondo di Garanzia e delle fidejussioni prestate da ciascuna di esse;
- d) elenco delle sofferenze sopportate;
- e) consuntivo degli interventi già svolti nell'esercizio in corso e previsione annuale.-

Le domande di cui al comma precedente, redatte in carta legale e dirette al Presidente della Giunta Regionale, devono essere inviate all'Assessorato competente, Ufficio Credito Agevolato al Commercio.-

In fase di prima applicazione della presente legge si provvederà alla concessione e liquidazione del contributo secondo i criteri fissati all'art. 4, penultimo comma.-

Per gli esercizi successivi al primo verrà considerato l'importo di aumento del Fondo di Garanzia determinato dai versamenti effettuati dai soci ai sensi dell'art. 5, ultimo comma.-

Nel caso in cui i crediti in sofferenza garantiti dalla Cooperative Fidi determinino la riduzione del Fondo di Garanzia rispetto all'esercizio precedente, la Regione non riconosce alcun beneficio.-

Alla erogazione del contributo si provvede con delibera della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore al Commercio.-

Articolo 8REQUISITI DEI SOCI DELLE COOPERATIVE DI GARANZIA FIDI

Può far parte delle Cooperative di Garanzia Fidi l'impresa commerciale iscritta negli Elenchi Esercenti Attività Commerciali ai sensi della Legge 27 Novembre 1960 n. 1397, e nel Registro della Camera di Commercio a norma della Legge 11 Giugno 1971 n. 426, purchè non abbia in corso procedure per concordato preventivo o per fallimento ed il suo titolare non sia fallito, protestato, nè abbia riportato condanne ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.-

Non può far parte della Cooperativa chi è socio di altra Società di Garanzia o ne sia stato espulso.-

Il socio a cui è stato concesso il finanziamento non può richiedere altro finanziamento integrativo, anche entro il limite previsto dall'art. 3, comma 2°, prima della naturale o anticipata cessazione dell'ammortamento in corso.-

Articolo 9

PRESTAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Le Cooperative di Garanzia Fidi concedono garanzie collettive e fidejussorie sui finanziamenti a breve e medio termine accordati dagli Istituti di Credito convenzionati, esclusivamente a favore dei propri soci, che siano piccole e medie imprese pugliesi esercenti il commercio con provvedimento del proprio organo deliberativo.-

Per poter beneficiare dei contributi i soggetti indicati all'art. 2, lettera b), devono presentare all'Ufficio Credito Agevolato al Commercio presso l'Assessorato competente, per il tramite della Cooperativa di Garanzia Fidi di cui sono soci, domanda in carta legale indirizzata al Presidente della Giunta Regionale.-

Alla richiesta deve essere allegata:

- a) relazione istruttoria della Cooperativa Garanzia Fidi, di cui l'operatore è socio, sulla concessione della garanzia collettiva per la realizzazione di programmi indicati all'art. 2 lettera b);
- b) un prospetto dell'Istituto di Credito convenzionato attestante:
  - 1- l'importo totale del finanziamento concesso;
  - 2- il numero delle rate di ammortamento;
  - 3- il valore delle singole rate calcolate al tasso fissato in convenzione;
  - 4- il valore delle singole rate calcolate al tasso agevolato;
  - 5- l'importo del contributo in conto interessi, a carico della Regione, calcolato nei modi previsti all'art. 3; ultimo comma.-

L'Assessore al Commercio provvede a proporre la concessione del contributo in conto interessi alla Giunta Regionale che delibera anche il relativo impegno di spesa.-

Per la liquidazione del suddetto contributo i soggetti indicati dall'art. 2, lettera b), devono presentare istanza, nei modi previsti al 2° comma del presente articolo, entro 60 giorni dalla data di cessazione dell'ammortamento, allegando la seguente documentazione:

15

segue Articolo 9

- a) dichiarazione della Cooperativa di Garanzia Fidi attestante l'avvenuta realizzazione del programma di investimento;
- b) dichiarazione dell'Istituto di Credito convenzionato attestante l'estinzione del mutuo; nei casi in cui l'ammortamento subisca una cessazione anticipata rispetto alla naturale scadenza contrattuale tale attestazione dovrà indicare l'importo del contributo regionale, calcolato nei modi precedentemente indicati.-

Alla erogazione del contributo si provvederà con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e, se delegato, dell'Assessore al Commercio.-

Articolo 10

EVENTI DANNOSI

Nel caso in cui eventi naturali e/o altri eventi, comunque non imputabili o riferibili a qualsiasi titolo all'imprenditore commerciale di cui all'art. 8 della presente legge, comportino il parziale danneggiamento o la totale distruzione dei beni facenti parte del programma di investimento finanziario, tramite la Cooperativa di Garanzia Fidi, la Regione riconosce e concede il contributo in conto interessi sulla parte dell'ammortamento già effettuato alla data dell'evento dannoso.-

Tale contributo va richiesto nei modi indicati al precedente articolo, 5° comma, lettera b), con la presentazione di una perizia stragiudiziale nella quale siano illustrate sia le cause e l'evento verificatosi, nonchè i danni subiti ai beni mobili e/o immobili con l'indicazione del loro valore.-

La Regione svolge altresì attività sussidiaria riconoscendo e concedendo, al verificarsi degli eventi indicati al 1° comma del presente articolo, un contributo finanziario pari all'importo che l'Istituto di Credito convenzionato addebiterà dalla data dell'evento dannoso a quella di cessazione dell'ammortamento.-

Il contributo di cui al comma precedente va richiesto, contestualmente a quello in conto interessi, con la presentazione di adeguata documentazione bancaria.-

Alla concessione ed erogazione dei contributi previsti dal presente articolo si provvederà con delibera di Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente.-

17

Articolo 11

NORMA TRANSITORIA

Le imprese commerciali, di cui all'art. 8, che nei due anni precedenti la data di pubblicazione della presente legge abbiano effettuato programmi di investimento tra quelli indicati all'articolo 2, lettera b), possono beneficiare del contributo in conto interessi mediante finanziamenti pari al 70% della spesa sostenuta e dimostrata con idonea documentazione.-

L'importo massimo del finanziamento comunque ottenibile, tramite la Cooperativa di Garanzia Fidi, non può superare il limite previsto all'art. 3, 2° comma.-

Articolo 12INCOMPATIBILITA' E POTERI DI VERIFICA

I benefici previsti all'art. 2, lettera b), della presente legge, sono incompatibili con altre agevolazioni, a qualunque titolo, riconosciute dallo Stato o dalla Regione Puglia.-

La verifica sullo stato di attuazione è affidata all'Ufficio Credito Agevolato al Commercio, istituito presso l'Assessorato competente e si esplicherà con visite ispettive nei confronti dei soggetti indicati all'art. 2, lettera a) e b).-

Articolo 13

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

All'onere finanziario per l'attuazione della presente legge, previsto per l'esercizio 1985 in lire due miliardi, si farà fronte con il fondo di pari importo stanziato sul capitolo di nuova istituzione, in termini di competenza e di cassa, appresso specificato:

cap. 0802040 "Promozione dell'Associazionismo e della Cooperazione nel Commercio" - £. 2.000.000.000

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte seconda - spesa  
variazioni in diminuzione

cap.0802020 "Interventi per l'attuazione del Piano Fieristico Regionale, sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento dell'artigianato e delle piccole industrie e a favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche, mostre e convegni di carattere artigiano" (L.R. 48/75) £. 1.000.000.000

cap.0802030 "Contributi per il potenziamento degli Enti pubblici fieristici, nazionali e regionali, operanti in Puglia" (L.R. 63/80) £. 1.000.000.000

Totale diminuzioni £. 2.000.000.000

Parte seconda - spesa  
variazioni in aumento

cap.0802040 ( nuova istituzione) " Promozione dell'Associazionismo e della Cooperazione nel Commercio"  
Totale variazioni in aumento £. 2.000.000.000

Per gli anni successivi l'onere finanziario sarà definito con la relativa legge di bilancio.-